



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 190

DEL 19/03/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Delibera a contrarre e di affidamento diretto tramite piattaforma SINTEL di lavori per il minuto mantenimento pavimentazioni plastiche presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto nel comune di Padova, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016. -Comm. IOV1245 -CIG Z4B2BA73CA -

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, l'avvio del procedimento a contrarre e di affidamento diretto tramite piattaforma SINTEL di lavori per il minuto mantenimento pavimentazioni plastiche presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto nel comune di Padova, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016. - Comm. IOV1245 - CIG Z4B2BA73CA -

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

| | |
|---|--|
| Direttore Generale | direttore@iov.veneto.it |
| Direttore Amministrativo | direzione.amministrativa@iov.veneto.it |
| Direttore Sanitario | segreteria.dirsan@iov.veneto.it |
| Direttore Scientifico | direzionescientifica@iov.veneto.it |
| SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche | affari.generali@iov.veneto.it |
| Bilancio | ufficio.bilancio@iov.veneto.it |
| Collegio Sindacale | collegio.sindacale@iov.veneto.it |
| NRC | nrc@iov.veneto.it |
| SSUfficioTecnicoIOV | ufficio.tecnico@iov.veneto.it |

Il Direttore della **SSUfficioTecnicoIOV** riferisce:

PREMESSO che:

- all'interno delle sedi dello IOV, per motivi igienico sanitari sono presenti ingenti superfici pavimentate con rivestimenti di tipo plastico (es.: linoleum, PVC, etc.);
- presso i locali in uso all'Istituto Oncologico Veneto e per palazzo S. Stefano sono attivi contratti di lavori per manutenzione ordinaria, ma che non prevedono la prestazione specialistica per pavimentazioni plastiche, in particolare quelle ad uso sanitario in quanto richiedono particolare cura nella posa e pertanto richiedono operatori qualificati;

RILEVATO che:

- è necessario attivare un appalto di lavori di manutenzione straordinaria dei locali in uso all'istituto al fine di garantire la corretta manutenzione delle pavimentazioni di tipo plastico, al fine di intervenire tempestivamente in caso di rottura e/o usura degli stessi;
- l'appalto permetterebbe di garantire il ripristino in tempi celeri delle pavimentazioni, evitando disagi, a tutto vantaggio della sicurezza per pazienti e dipendenti nonché del mantenimento delle caratteristiche igieniche dei pavimenti nei locali ad uso sanitario e non sanitario;

VISTI

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che *“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (...)”*;
- le necessità sopra individuate, il Servizio Tecnico ha quantificato l'importo d'appalto in € 20.500,00 esclusa IVA di legge 22% di cui:
€ 20.000,00 per l'esecuzione dei lavori;
€ 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'imprevedibilità delle opere da eseguire, si è scelto di porre a base di gara un unico ribasso percentuale da applicare sui prezzi unitari definiti nel prezzario vigente delle Opere Pubbliche della Regione Veneto, secondo le modalità definite nel documento di gara nel capitolato d'oneri di cui all'allegato 04;
- che la contabilizzazione verrà eseguita sulla base della computazione dei lavori richiesti dall'Ufficio tecnico in funzione delle necessità di volta in volta individuate e computate sulla base dei prezzi unitari sopra definiti cui verrà applicata la percentuale di ribasso

offerta dall'impresa appaltatrice;

- la non prevedibilità delle opere necessarie nel tempo, i tempi di esecuzione dei singoli interventi verranno concordati e specificati sull'ordine all'impresa in funzione della complessità degli stessi e sulla base dell'importo economico totale;
- l'importanza del tipo di manutenzione, si è previsto nel capitolato d'onere l'opzione esercitabile a discrezione della stazione appaltante di una estensione economica di ulteriori €15.121,00 per lavori e €379,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusa IVA 22%
- che si è altresì prevista opzione di estensione temporale per ulteriori 24 mesi, esercitabile dalla stazione appaltante, in cui si riserva la facoltà di richiedere interventi con singoli ordini fino ad un importo massimo pari all'importo massimo del CIG richiesto, il tutto alle medesime condizioni contrattuali;
- che l'importo totale massimo (appalto + opzione di estensione di cui al precedente paragrafo) complessivo, compresi lavori e oneri della sicurezza sarà inferiore o pari a € 36.000, valore del CIG richiesto;
- che l'importo lavori complessivo (comprensivo di opzione di estensione economica) è inferiore ai €40.000,00, pertanto ricade in quanto prescritto negli art. 36 comma 2 lettera a) e art. 37;
- che sulla base di quanto sopra descritto, è stata avviata apposita procedura su piattaforma telematica per l'individuazione di una impresa cui affidare l'appalto in oggetto: è stata eseguita ricerca sull'albo fornitori SINTEL di "Aria Spa" della Regione Lombardia, individuando la ditta Masiero Tecnologie Edili, con sede in Padova, Via Somalia n°4, CAP 35141, C.F. e partita IVA 04910570284 che dispone delle qualifiche necessarie all'incarico in oggetto ed è accreditata sulla piattaforma di intermediazione telematica SINTEL per l'Istituto Oncologico Veneto di Padova;
- è stato rispettato il criterio delle rotazioni degli incarichi ovvero è stato verificato che nell'anno corrente e nell'anno precedente la ditta Masiero Tecnologie Edili non avesse ottenuto da questo ente incarichi con procedura di affidamento diretto;
- che si è proceduto in data 03/02/2020 alla trasmissione di richiesta d'offerta, su piattaforma telematica SINTEL, all'impresa Masiero Tecnologie Edili, con sede in Padova, Via Somalia n°4, CAP 35141, C.F. e partita IVA 04910570284 per la realizzazione dei lavori in parola; l'impresa ha presentato uno sconto pari al 15,370% sui prezzi unitari definiti dal prezzario opere pubbliche Regione Veneto vigente;
- che l'importo di contratto sarà a "budget" scalare, pari a € 16.926,00 di lavori (€20.000,00 lavori a base di offerta detratto il ribasso d'asta pari a €3.074,00) + € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'iva di legge 22% pari a € 3.883,72, per un totale di contratto pari a € 21.309,72 (diconsi-euro-ventunmilatrecentonove/72);
- La ditta Masiero Tecnologie Edili ha sottoscritto il capitolato d'onere accettando anche le condizioni dell'opzione di estensione per un importo totale massimo (appalto + opzione di estensione) pari a € 36.000 esclusa IVA di legge 22% di cui: € 35.121,00 per l'esecuzione dei lavori esclusa IVA 22% € 879,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

esclusa IVA 22%; ha accettando altresì l'opzione di estensione della durata del contratto per 24 mesi, esercitabile dalla stazione appaltante in cui si riserva la facoltà di richiedere interventi con singoli ordini fino all'importo massimo sopra riportato;

- le condizioni contrattuali saranno individuate nella lettera di affidamento;
- ai sensi dell'art. 24 comma 1 del dlgs 50/2016, la stazione appaltante, su proposta del RUP, può nominare il direttore dei lavori individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, anche nel personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- all'interno del personale dell'UOS Servizio Tecnico a seguito di valutazione del curriculum, delle qualifiche e del carico di lavoro, si ritiene che l'Arch. Michele Fioravanti matricola 42970 abbia le qualifiche e la possibilità lavorativa di ricoprire tale mansione;

VERIFICATO:

- la regolarità della documentazione di offerta presentata dall'impresa;
- che è stata acquisita dalla ditta affidataria l'autocertificazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto, ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e che i successivi controlli relative al DURC;
- che l'impresa selezionata è in possesso della polizza di responsabilità civile per danni che dovessero essere arrecati nel corso dell'espletamento della propria attività;
- che l'offerta economica presentata dall'impresa Masiero Tecnologie Edili, con sede in Padova, Via Somalia n°4, CAP 35141, C.F. e partita IVA 04910570284; costituita da ribasso percentuale del 15,370 % sul prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Veneto è stata ritenuta congrua dal Responsabile unico del Procedimento;

Per quanto sopra espresso si ritiene necessario l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e smi, dell'appalto di lavori per il minuto mantenimento pavimentazioni plastiche presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto nel comune di Padova, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016. - Comm. IOV1245 - CIG Z4B2BA73CA - secondo le modalità descritte nei documenti di gara predisposti dall'UOS Servizio Tecnico e, pertanto, Il Dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:

1. approvare la documentazione predisposta dal Servizio Tecnico, parte integrante del presente provvedimento;
2. autorizzare l'avvio della procedura a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi, mediante piattaforma telematica SINTEL dell'appalto in oggetto;
3. approvare l'affidamento dell'appalto con la seguente modalità:
 - per la prestazione a misura indicata nel capitolato d'oneri, un totale di contratto a "budget" pari a € 16.926,00 di lavori (€20.000,00 lavori a base di offerta detratto il ribasso d'asta pari a €3.074) + € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- oltre all'iva di legge 22% pari a € 3.883,72, per un totale di contratto pari a € 21.309,72 (diconsi-euro-ventunmilatrecentonove/72);
- quantificazione degli ordinativi dei lavori a misura, con prezzi unitari definiti dal prezzario opere pubbliche Regione Veneto vigente a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto pari al 15,370%;
 - opzione di estensione temporale per 24 mesi esercitabile dalla stazione appaltante in cui si riserva la facoltà di richiedere interventi con singoli ordini fino ad un importo massimo pari all'importo massimo del CIG richiesto, il tutto alle medesime condizioni contrattuali;
 - opzione esercitabile a discrezione della stazione appaltante di una estensione economica di ulteriori €15.121,00 per lavori e €379,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusa IVA 22%, alle medesime condizioni contrattuali;
 - importo massimo del contratto (affidamento + eventuale estensione e quinto d'obbligo) sarà inferiore o pari al CIG richiesto;
4. l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ovvero l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi, mediante piattaforma telematica SINTEL, di appalto di lavori per il minuto mantenimento pavimentazioni plastiche presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto nel comune di Padova, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016. - Comm. IOV1245 - CIG Z4B2BA73CA all'impresa Masiero Tecnologie Edili, con sede in Padova, Via Somalia n°4, CAP 35141, C.F. e partita IVA 04910570284, per la durata di mesi 24 a far data dalla sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall'capitolato d'oneri come meglio specificato nei documenti di gara;
 5. di dare atto che in conseguenza di quanto sopra l'impegno economico di assumere a seguito dell'affidamento per ventiquattro mesi è pari a € 16.926,00 di lavori + € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'iva di legge 22% pari a € 3.883,72, per un totale di contratto pari a € 21.309,72 (diconsi-euro-ventunmilatrecentonove/72);
 6. di dare atto che l'importo totale massimo (appalto + opzione di estensione economica + eventuale quinto d'obbligo) complessivo, compresi lavori e oneri della sicurezza sarà inferiore o pari a € 36.000, valore del CIG esclusa IVA di legge;
 7. di imputare gli importi, a seconda del tipo di lavori rispettivamente sui seguenti conti:
-conto di costo B.3.A- manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze per le manutenzioni ordinarie; -conto di stato patrimoniale 40030101 per le manutenzioni Immobili istituzionali o indisponibili per le manutenzioni straordinarie;
 8. di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento l'ing. Michele Ferrin, Responsabile della UOS Servizio Tecnico;
 9. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
 10. nominare direttore dei lavori in oggetto il dipendente dello IOV in organico presso l'UOS Ufficio

Tecnico, l'Arch. Michele Fioravanti, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del dlgs 50/2016;

11. imputare l'importo di € 720,00 pari al 2% dell'importo del presente affidamento, al fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;
12. pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013;
13. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della struttura UOS Servizio Tecnico dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016 e le linee guida attuative Anac n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

DELIBERA

1. approvare la documentazione predisposta dal Servizio Tecnico, parte integrante del presente provvedimento;
2. autorizzare l'avvio della procedura a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi, mediante piattaforma telematica SINTEL dell'appalto in oggetto;
3. approvare l'affidamento dell'appalto con la seguente modalità:
 - per la prestazione a misura indicata nel capitolato d'oneri, un totale di contratto a “budget” pari a € 16.926,00 di lavori (€20.000,00 lavori a base di offerta detratto il ribasso d'asta pari a €3.074) + € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'iva di legge 22% pari a € 3.883,72, per un totale di contratto pari a € 21.309,72 (dicongi-euro-ventunmilatrecentonove/72);
 - quantificazione degli ordinativi dei lavori a misura, con prezzi unitari definiti dal

- preziario opere pubbliche Regione Veneto vigente a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto pari al 15,370%;
- opzione di estensione temporale per 24 mesi esercitabile dalla stazione appaltante in cui si riserva la facoltà di richiedere interventi con singoli ordini fino ad un importo massimo pari all'importo massimo del CIG richiesto, il tutto alle medesime condizioni contrattuali;
 - opzione esercitabile a discrezione della stazione appaltante di una estensione economica di ulteriori €15.121,00 per lavori e €379,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusa IVA 22%, alle medesime condizioni contrattuali;
 - importo massimo del contratto (affidamento + eventuale estensione e quinto d'obbligo) sarà inferiore o pari al CIG richiesto;
4. l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ovvero l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi, mediante piattaforma telematica SINTEL, di appalto di lavori per il minuto mantenimento pavimentazioni plastiche presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto nel comune di Padova, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016. - Comm. IOV1245 - CIG Z4B2BA73CA all' all'impresa Masiero Tecnologie Edili, con sede in Padova, Via Somalia n°4, CAP 35141, C.F. e partita IVA 04910570284, per la durata di mesi 24 a far data dalla sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall'capitolato d'oneri come meglio specificato nei documenti di gara;
 5. di dare atto che in conseguenza di quanto sopra l'impegno economico di assumere a seguito dell'affidamento per ventiquattro mesi è pari a € 16.926,00 di lavori + € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'iva di legge 22% pari a € 3.883,72, per un totale di contratto pari a € 21.309,72 (diconsi-euro-ventunmilatrecentonove/72);
 6. di dare atto che l'importo totale massimo (appalto + opzione di estensione economica + eventuale quinto d'obbligo) complessivo, compresi lavori e oneri della sicurezza sarà inferiore o pari a € 36.000, valore del CIG esclusa IVA di legge;
 7. di imputare gli importi, a seconda del tipo di lavori rispettivamente sui seguenti conti:
-conto di costo B.3.A- manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze per le manutenzioni ordinarie; -conto di stato patrimoniale 40030101 per le manutenzioni Immobili istituzionali o indisponibili per le manutenzioni straordinarie;
 8. di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento l'ing. Michele Ferrin, Responsabile della UOS Servizio Tecnico;
 9. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
 10. nominare direttore dei lavori in oggetto il dipendente dello IOV in organico presso l'UOS Ufficio Tecnico, l'Arch. Michele Fioravanti, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del dlgs 50/2016;
 11. imputare l'importo di € 720,00 pari al 2% dell'importo del presente affidamento, al fondo

per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

12. pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013;
13. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2020

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO 04

Affidamento diretto tramite piattaforma SINTEL di lavori per il minuto mantenimento pavimentazioni plastiche presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto nel comune di Padova, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016.

- Comm. IOV1245 -
- CIG Z4B2BA73CA -

CAPITOLATO D'ONERI

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio.tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

INDICE

| | |
|--|----|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 2 – LAVORAZIONI PREVISTE E LUOGHI OGGETTO DI INTERVENTO | 3 |
| ART. 5 – PENALI o RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 4 |
| ART. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI..... | 5 |
| ART. 7 – ALTRI OBBLIGHI..... | 5 |
| ART. 8 – RESPONSABILITA' | 5 |
| ART. 9- OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. | 6 |
| ART. 10 – RISERVATEZZA DEI DATI..... | 7 |
| ART. 11 – STIPULA DEL CONTRATTO | 7 |
| ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO | 8 |
| ART. 13 – SUBAPPALTO | 8 |
| ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 9 |
| ART. 15 – RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE | 9 |
| ART. 16 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI | 9 |
| ART. 17 - ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 1036 DEL 04/08/2015-PROTOCOLLO DI LEGALITÀ-..... | 10 |
| ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO | 10 |
| ART. 19 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO | 11 |
| ART. 20 – RINVIO..... | 11 |

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio.tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento diretto tramite piattaforma SINTEL di lavori per il minuto mantenimento pavimentazioni plastiche presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto nel comune di Padova, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016. - Comm. IOV1245 - CIG Z4B2BA73CA -

ART. 2 – LAVORAZIONI PREVISTE E LUOGHI OGGETTO DI INTERVENTO

I lavori oggetto di appalto sono per manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle pavimentazioni plastiche nel comune di Padova dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, per ambiente civile/ospedaliero e sono riassumibili nel dettaglio alle seguenti operazioni:

1. opere di smantellamento pavimenti, battiscopa, finiture e sottofondi esistenti con relativo smaltimento;
2. fornitura e posa di sottofondi per la posa di pavimenti di tipo plastico o similari;
3. fornitura e posa di sistemi isolanti e di preparazione posa di pavimenti flottanti o incollati;
4. fornitura e posa di pavimenti di tipo plastico (es.: Linoleum, PVC, etc..) ad uso ordinario tramite incollaggio o altri sistemi di fissaggio previsti dalla casa costruttrice;
5. fornitura e posa di pavimenti di tipo plastico (es.: Linoleum, PVC, etc..) ad uso sanitario tramite incollaggio o altri sistemi di fissaggio previsti dalla casa costruttrice;
6. formazione di sgusci a battiscopa, saldatura a caldo, giuntatura di pavimenti plastici;
7. opere generali di finitura su pavimenti plastici necessarie per l'ambiente civile/ospedaliero.

I luoghi oggetto di intervento sono le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS del comune di Padova (PD) ovvero:

- a) Ospedale "Busonera", via Gattamelata, 64 – CAP 35128
- b) Edificio radioterapia, via Nicolò Giustiniani, 2 – CAP 35128
- c) Palazzo "Santo Stefano", piazza Antenore, 3 - CAP 35129

ART. 3 – DURATA E IMPORTO

La durata del contratto è fissata in **24 mesi (ventiquattro)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Le lavorazioni da eseguire a secondo della necessità saranno stabilite sulla base del prezzario vigente dei lavori pubblici della Regione Veneto; in mancanza verrà fatto riferimento nell'ordine: a) analisi prezzi su base prezzario lavori pubblici vigente della Regione Veneto, b)prezzari opere pubbliche delle regioni limitrofe, c)prezzario nazionale DEI istituto poligrafico della zecca di stato, d)

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio_tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

concordamento nuovi prezzi sulla base dei listini materiali e analisi prezzi; in tutti i casi suddetti verrà applicato il ribasso offerto.

La quantificazione verrà eseguita sulla base di preventivo presentato dall'impresa relativo ai lavori da svolgere in funzione delle prestazioni rilevate dalla stazione appaltante, che dovrà essere approvato dalla stessa.

L'importo a base di offerta dell'appalto è di € 20.500, esclusa IVA di legge 22% di cui:

- € 20.000,00 per l'esecuzione dei lavori esclusa IVA 22%
- € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusa IVA 22%

I tempi di esecuzione dei singoli interventi verranno concordati in funzione della complessità degli stessi e sulla base dell'importo dei lavori.

ART. 4 – OPZIONE DI ESTENSIONE INCARICO

La stazione appaltante si riserva l'opzione di estendere il termine temporale per un periodo compreso **24 mesi** in cui si riserva la facoltà di richiedere interventi con singoli ordini fino ad un importo massimo pari all'importo massimo del CIG richiesto, il tutto alle medesime condizioni contrattuali. L'importo totale massimo (appalto + opzione di estensione) complessivo (compresi lavori e oneri della sicurezza) sarà inferiore o pari a € 36.000 esclusa IVA di legge 22% di cui:

- € 35.121,00 per l'esecuzione dei lavori esclusa IVA 22%
- € 879,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusa IVA 22%

L'impresa concorrente in fase di sottoscrizione del contratto si impegna ad accettare l'eventuale opzione di estensione d'incarico oggetto del presente articolo, alle medesime condizioni contrattuali del presente capitolo d'oneri.

ART. 5 – PENALI o RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le penali e o la risoluzione del contratto la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto dal DL 50/2016 art 35 e art.108- *”Definizione delle penali per ritardo All’articolo 32 del decreto legislativo 50/2016 viene aggiunto il comma 14-bis, secondo cui i contratti di appalto devono prevedere penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore.”*

“Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto all’importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.”

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio_tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ART. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate dall'esecuzione degli interventi, o comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto dell'appalto.

ART. 7 – ALTRI OBBLIGHI

Nell'esecuzione del contratto d'appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente o emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa sarà tenuta, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Essa, se richiesta, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dell'Istituto Oncologico Veneto.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'Impresa aggiudicataria risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'Istituto Oncologico Veneto che derivino dall'espletamento degli interventi posti a base di gara.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli Uffici dell'Istituto Oncologico Veneto competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all'Impresa aggiudicataria.

Qualora l'Impresa aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Istituto Oncologico Veneto, committente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

L'Impresa aggiudicataria dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, la fornitura in parola, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Istituto Oncologico Veneto, a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata della realizzazione dei lavori.

L'Impresa aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'intervento di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio_tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

L'Impresa aggiudicataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto ai lavori, possa derivare all'Istituto Oncologico Veneto, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Istituto Oncologico Veneto sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Istituto Oncologico Veneto per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Di ciò l'Impresa risponde in proprio, sollevando l'Istituto Oncologico Veneto da ogni responsabilità.

L'Istituto Oncologico Veneto si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Istituto Oncologico Veneto, può risolvere il contratto.

ART. 9- OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, ai sensi di legge.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, previdenziali, sociali ed assicurative, comunicando all'Amministrazione la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio_tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il lavoro è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte di ogni ditta operativa nell'esecuzione dell'appalto, si provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni alla Amministrazione, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.

L'appaltatore è obbligato a comunicare alle OO.SS. territoriali e agli istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

ART. 10 – RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l'Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nel periodo contrattuale. L'Impresa assume pertanto l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. L'Impresa si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l'assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.

In particolare l'Impresa si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso;
- non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro;
- non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel capitolato speciale, senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda l'Impresa aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

L'Istituto Oncologico Veneto pertanto farà allontanare i collaboratori dell'Impresa che violeranno queste disposizioni.

ART. 11 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo quanto stabilito dall'art. 32 del D. lgs 50/2016

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio.tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'Istituto Oncologico Veneto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 codice civile – clausola risolutiva espressa) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 codice civile – effetti della clausola penale).

ART. 13 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 .

I pagamenti relativi alla parte di lavoro prestato dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

L'Impresa aggiudicataria si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'Istituto Oncologico Veneto verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Impresa aggiudicataria che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e smi procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Istituto Oncologico Veneto e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 2 del “Protocollo di legalità”, sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015, si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, di subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 6/09/2011 n. 159 (codice antimafia), rese dalle Prefetture ai sensi del citato protocollo di legalità.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia), abbiano dato esito positivo nonché l'applicazione, a carico dell'Impresa oggetto, dell'informativa interdittiva, anche di una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle eventuali penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio_tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il Contratto o di provvedere all'esecuzione d'Ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell'Appaltatore o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del Contratto.

L'Istituto Oncologico Veneto potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC o Raccomandata AR, risolvere di diritto il contratto:

- nell'ipotesi prevista dall'**art. 5** del presente Capitolato (Penali);
- nell'ipotesi prevista dall'**art. 13** del presente Capitolato (Subappalto);
- nell'ipotesi prevista dall'**art. 17** del presente Capitolato (Protocollo di legalità);
- nell'ipotesi prevista dall'**art. 18** del presente Capitolato (Codice di comportamento).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 15 – RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

E' facoltà dell'Amministrazione di recedere in qualsiasi momento il Contratto, mediante il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, ai termini dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

ART. 16 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura.

Le modalità di fatturazione sono stabilite dalle circolari informative, pubblicate nel sito dell'Istituto Oncologico Veneto.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Istituto Oncologico Veneto entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio dei lavori e cioè dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio_tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

L'Istituto Oncologico Veneto risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L.136/2010 e s.m.i.

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 1036 DEL 04/08/2015-PROTOCOLLO DI LEGALITÀ-

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito Internet dell'Istituto Oncologico Veneto – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Bandi e Gare attivi – DGRV n. 1036 del 04/08/2015.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento dei lavori in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs 159 del 6.09.2011, resa dalla Prefettura ai sensi del Protocollo di legalità.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa aggiudicataria, una penale a titolo di liquidazione forfettaria-del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Istituto Oncologico Veneto si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del D.Lgs 6 settembre. 629, convertito nella Legge 12 ottobre n. 726 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Come disposto dall'art. 1.1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 568 del 27/09/2018, ai sensi dell'art. 54, comma 5 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento dei lavori in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento (scaricabile dal sito dell'Istituto Oncologico Veneto).

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio_tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287





Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ART. 19 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente in via esclusiva è quello di Padova.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

ART. 20 – RINVIO

Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle norme vigenti in materia (D.Lgs. 50/2016), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il concorrente con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di averne compreso il contenuto, di averne tenuto conto in fase di offerta e di accettarne senza riserva le condizioni.

L'IMPRESA CONCORRENTE
-firmato digitalmente-

Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ferrin
Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti
E-mail: ufficio_tecnico@iov.veneto.it - Pec: acquisti.iov@pecveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287

